

STUDIO LEGALE
Avv. ANGELA MONTI

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano e all'Albo pubblico di Lugano degli Avvocati degli Stati Membri UE

Milano 20123
Piazza Virgilio 4
Tel. +39.02.48024371-2-3 R.A.

Lugano Paradiso CH-6900
Via Cattori 5/A
Tel. +41.91.9605270

Roma 00195
Circonvallazione Clodia 169
Tel. +39.06.32090385

Milano, Lugano, gennaio 2024

Accertamenti fiscali – movimentazioni finanziarie – applicabilità della norma

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1781/2024 enuncia un principio consolidato in materia di accertamenti fiscali fondati sui dati bancari.

Gli “Ermellini” ribadiscono che la presunzione legale relativa alla disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, è applicabile sia ai titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo che alla “generalità” dei contribuenti (lavoratori dipendenti, privati e pensionati); pertanto anche questi ultimi possono essere chiamati a giustificare i versamenti sospetti che non trovano riscontro nei redditi dichiarati.

Questo principio compatibile con i dati di comune esperienza è stato largamente applicato nei contraddittori intervenuti in esecuzione dei procedimenti di “*Voluntary Disclosure*”.

Invece, per quanto concerne i prelevamenti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2014, dichiara l'illegittimità parziale dell'articolo 32 comma 1 numero 2) secondo periodo del D.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui equipara i titolari di

reddito di lavoro autonomo ai titolari di reddito d'impresa, prevedendo la presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati ai compensi professionali imponibili.

La Corte di Cassazione Sezione Tributaria, con la sentenza n. 23162/17, nel rigettare il ricorso dell' Agenzia delle Entrate, afferma:

- è onere dell'Amministrazione Finanziaria provare la correlazione “prelievo = costo = ricavo” nelle verifiche eseguite in capo ai lavoratori autonomi; infatti i prelevamenti bancari non possono essere considerati come componenti positivi di reddito da recuperare a tassazione poiché il ricavo può anche non essere correlato al costo (Cassazione sentenze nn. 23041 del 11/11/2015 e 12781 del 21/06/2016).
- la retroattività della pronuncia n. 228 del 24 settembre 2014 della Corte Costituzionale.

Lo Studio Tributario Monti, rimane a vostra completa disposizione per assisterVi in ogni fase: durante la verifica fiscale, in precontenzioso, dinnanzi gli organi di giustizia.